



## IL TRIBUNALE DI UDINE

### 2^ Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri magistrati;

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Gianpaolo Fabbro	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

### DECRETO

letto il ricorso depositato in data 13 agosto 2021 (iscritto al n.3/2021 C.P.) con cui la società D.M. ELEKTRON SRL. (di seguito più brevemente DM Romania) -*con sede legale in Romania, Loc. Ràsnov, città di Ràsnov, via CAMPULUI, n. 1, Contea di Brasov, nella persona dell'Amministratore Unico dott. Dario Melchior, nato a Martignacco (UD) il 3 agosto 1966 e residente in Udine, Via San Rocco n. 193, c.f. MLC DRA 66M03 E982Z, rappresentata e difesa disgiuntamente, giusta procura speciale allegata telematicamente ex art. 83 c. III c.p.c. al ricorso, dall'avv. Luca Ponti (c.f. PNT LCU 59E13 L483K) del foro di Udine e dall'avv. Stefano Petronio (c.f. PTR SFN 66S08 E098D) del foro di Gorizia e con domicilio eletto agli effetti del presente procedimento, presso lo studio del primo, in Udine, Via Vittorio Veneto n. 39-* chiede, ai sensi dell'art.161 6° comma LF, l'assegnazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione o di altro strumento alternativo per la soluzione della crisi, assumendo, sulla scorta del precedente specifico dell'intestato Tribunale del 22/4/21, la giurisdizione e la competenza territoriale dell'adita Giustizia in funzione dell'individuazione del COMI (*centre of main interest*) della società a Buja (UD) ove ha sede la società controllante DM Elektron s.p.a.(di seguito più brevemente DM Italia);

rilevato che la società ha presentato insieme al predetto ricorso i seguenti documenti:

1. *visura Ufficio Nazionale del Registro del Commercio SC DM Elektron S.r.l. e traduzione in italiano;*

2. *atto costitutivo SC DM Elektron S.r.l.*

3. *schema rapporti DM Romania / DM Italia;*
4. *decreto Tribunale di Udine del 22.04.2021;*
5. *bilancio 31.12.2017 depositato;*
- 5bis. *Traduzione situazione patrimoniale 31.12.2017;*
6. *bilancio 31.12.2018 depositato;*
- 6bis *traduzione situazione patrimoniale 31.12.2018;*
7. *bilancio 31.12.2019 depositato;*
- 7bis *traduzione situazione patrimoniale 31.12.2019;*
8. *bilancio 30.06.2020 depositato;*
- 8bis *traduzione situazione patrimoniale 30.06.2020;*
9. *traduzione conto economico 2017, 2018, 2019;*
10. *bilancio 31.12.2020 in corso di deposito;*
11. *situazione al 30.06.2021;*
12. *elenco nominativo dei creditori aggiornato al 30.06.2021;*
13. *sentenza Corte d'Appello di Brasov dd. 22.07.21 e relativa traduzione;*
14. *comunicazione avv. Bese del 23.07.2021.*

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire e visto l'art. 161 L.Fall.;

ritenuta la giurisdizione italiana e la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in funzione dell'individuazione ex art.3 del Reg.UE 848/2015 del COMI di DM ROMANIA in Italia, a Buja (UD) presso la sede legale della società controllante (al 100%) DM ITALIA per i motivi di cui al precedente specifico del Tribunale di Udine del 22/4/21, reso nell'ambito del procedimento ex art.161 6° comma promosso dalla predetta società controllante, cui si fa espresso rinvio ex art.118 1° comma disp. att c.p.c. (vedi in nota<sup>1</sup> un ampio estratto del provvedimento in questione, prodotto come doc.4 allegato al ricorso)

---

<sup>1</sup> "(...) Sicchè rispetto alla richiesta di autorizzazione all'avvio della prospettata procedura concorsuale romena assume preliminare rilievo l'individuazione del Centre of Main Interest (più usualmente citato con l'acronimo COMI) di DM Romania ai sensi dell'art.3 del Regolamento UE 848/2015.

Tale indagine si impone per l'evidente considerazione che l'adito Tribunale, qualora ritenesse che il COMI di DM Romania fosse collocato in Italia alla stregua dei criteri offerti dal citato art.3, sarebbe tenuto, indipendentemente dall'urgenza, a rigettare la richiesta di autorizzazione in questione, perché la giurisdizione all'apertura della procedura principale di DM Romania non apparterebbe al Giudice Romeno, bensì a quello Italiano.

Per quanto qui interessa, il citato art.3 stabilisce che sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza (principale) "i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (procedura principale di insolvenza). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza".

Ne discende che competente ad aprire la procedura di insolvenza è il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che l'ubicazione di siffatto centro d'interessi coincida, per le società e le persone giuridiche, col luogo in cui si trova la loro sede statutaria.

---

Pertanto, ai fini della determinazione del COMI assumono rilievo due requisiti:

- a) il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale;
- b) la riconoscibilità da parte dei terzi che tale gestione abituale avvenga in tale luogo.

Le SS.UU. della Suprema Corte (vedi Cass. S.U., n. 16633/2009) hanno espressamente evidenziato che il centro degli interessi principale del debitore, come chiarito anche dal 13° Considerando del Regolamento, corrisponde al luogo in cui il debitore, medesimo gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (vedi Corte Giustizia UE 396/11) ha sottolineato il carattere autonomo della suindicata nozione di centro d'interessi adoperata dal Regolamento, in funzione della necessità di fornire interpretazioni uniformi, non influenzate dalle diverse normative nazionali, ed ha aggiunto che la presunzione di corrispondenza del centro d'interessi dell'impresa con la sua sede legale può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l'esistenza di una situazione reale diversa da quella che appare corrispondente alla collocazione in detta sede statutaria. come nell'ipotesi in cui una società non svolga alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è ubicata formalmente la sede.

In una successiva pronuncia, la Cassazione, nel ribadire che la sede effettiva dell'impresa è quella in cui opera il centro motore della stessa e cioè l'organo che prende le decisioni, ha statuito (in maniera non dissonante dagli orientamenti della Corte di giustizia europea) che nell'ipotesi in cui l'attività decisionale di un'impresa sia in concreto esercitata in misura più o meno rilevante da un'altra, la sede effettiva della prima potrebbe essere identificata con quella della seconda solo se la prima sia totalmente inattiva nel senso che ogni decisione viene presa dagli organi amministrativi della seconda nella totale inerzia di quelli della prima (cfr. Cass.26518/2011).

Ne consegue che, a maggior ragione, qualora la composizione dell'organo amministrativo della controllante totalitaria sia la stessa dell'organo amministrativo della controllata, ossia, ad esempio, l'amministratore unico della controllante sia la stessa persona fisica che riveste la funzione di amministratore unico della controllata, il centro motore della controllata giocoforza non può che identificarsi nel luogo in cui opera l'amministratore unico della controllante che detiene la totalità delle partecipazioni della controllata.

Orbene, così riassunte le linee interpretative per l'individuazione del c.d. COMI., ritiene il Tribunale che il COMI di DM Romania, contrariamente alla presunzione legale *juris tantum* di coincidenza del COMI con la sede legale (in Romania) di tale società, vada individuato in Italia e, precisamente, a Buja (UD, dove ha sede la DM Italia, ossia nel circondario dell'intestato tribunale.

L'Amministratore Unico di DM Romania, ossia la controllata al 100% di DM Italia, è la medesima persona fisica, ossia il dott. Dario Melchior, che riveste la funzione di Amministratore Unico di DM Italia.

Come risulta evidente dalle stesse allegazioni di DM Italia formulate nell'istanza all'esame del Collegio, il centro motore di DM Romania, ossia tutta l'attività decisionale della controllata, si svolge nel luogo in cui ha sede la controllante in ragione della sua partecipazione totalitaria.

In tale istanza, così come nella successiva memoria, emerge chiaramente come la totalità delle decisioni che riguardano DM Romania sono determinate dall'A.U. della controllante –che come si è sopra esposto coincide con la stessa persona fisica dell'A.U. di DM Romania-, là, in particolare, dove si legge che “Si è quindi deciso di effettuare una profonda e radicale riorganizzazione della DM Romania, soprattutto in termini di riduzione del personale (al 100% impiegato come lavoro interinale) per renderla competitiva rispetto alle nuove esigenze di fatturato.- Nel corso del 2021 si è provveduto quindi a concentrare l'attività in un unico stabilimento così da consentire alla società romana di raggiungere l'equilibrio economico che, infatti, viene raggiunto nel corrente mese di marzo 2021.”

Del resto, la quasi totale attività di impresa di DM Romania si risolve nell'operare, in funzione delle decisioni assunte dallo stesso A.U., quale “terzista” di DM Italia, utilizzando per lo più macchinari di proprietà di DM Italia e materie prime acquistate e/o comunque procurate di fatto dalla stessa DM Italia.

Non è, quindi, revocabile in dubbio che il luogo in cui DM Romania esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale sia per l'appunto in Italia, ossia a Buja (UD), ove è collocato il suo centro motore decisionale.

A questo punto occorre soffermarsi sull'altro requisito richiesto dal citato art. 3 del Regolamento 848/15, ossia se la collocazione in Italia del centro decisionale di DM Romania sia riconoscibile dai terzi, in base ad elementi obiettivi e verificabili.

La risposta è senz'altro affermativa.

Innanzitutto, è dato obiettivo e verificabile dai terzi, che sono entrati in contatto con DM Romania, la coincidenza della persona fisica che riveste il ruolo di A.U. di DM Romania, con l'A.U. di DM Italia, ossia dell'organo che assume la totalità di decisioni per entrambe le società, comprese quelle relative all'assunzione delle relative obbligazioni con creditori di DM Romania.

E' dato obiettivo e verificabile, l'identica denominazione sociale di DM Italia (DM Elektron spa) e di DM Romania (DM Elektron srl), salvo che con riferimento al tipo societario, con conseguente “identificazione” sul piano commerciale della seconda con la prima.

Altrettanto oggettivamente verificabile è lo svolgimento dell'attività di “terzista” di DM Romania in favore di DM Romania tenuto conto della presumibile conoscibilità da parte dei terzi creditori di DM Romania dei bilanci della controllata. DM Romania ha sempre operato in conto lavoro e quasi esclusivamente per DM Italia che a sua volta fornisce la componentistica per la produzione in Romania.

rilevato che il procedimento similconcordatario che era stato avviato dalla ricorrente in Romania in data anteriore alla presente domanda ex art.161 6° comma LF, ipoteticamente idoneo a precludere l'apertura del procedimento principale di insolvenza in Italia (secondo la terminologia del Regolamento citato che definisce tali anche le procedure come il concordato preventivo che non implica lo spossessamento dei beni), è venuto meno per effetto del pronunciamento della Corte di Appello di Brasov sul presupposto dell'erronea mancata considerazione da parte del Tribunale rumeno, che ne aveva disposto l'apertura, della rinuncia al procedimento depositata dalla stessa società;

ritenuto, pertanto, che, alla luce dell'individuazione del COMI in Italia sia possibile aprire la procedura principale di insolvenza della società ricorrente in Italia, applicando la legge della Repubblica, in particolare la legge fallimentare di cui al R.D. 267/1942;

ritenuto, altresì, che l'oggettiva esistenza in Romania di un complesso di beni e persone organizzati per lo svolgimento dell'attività economica che fa capo alla ricorrente integri il concetto di dipendenza di cui al citato Regolamento UE in funzione della quale sia possibile l'apertura di una procedura secondaria in Romania, evitabile qualora la stessa società ricorrente, come riservatasi in ricorso, presenti un impegno unilaterale di soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'art.36 del predetto Regolamento relativamente ai beni situati in Romania, nel rispetto dei diritti di ripartizione dei beni e dei diritti di prelazione previsti dal diritto nazionale romeno di cui avrebbero goduto i creditori qualora fosse stata effettivamente aperta una procedura secondaria di insolvenza in tale Stato membro con conseguente applicazione della sua legge nazionale a tali operazioni;

ritenuto, pertanto, che il Tribunale non possa che prendere atto della riserva formulata dalla società debitrice sul punto;

---

E', altresì, dato obiettivo e verificabile, la titolarità in capo a DM Italia del 100% delle partecipazioni di DM Romania, ossia del controllo totalitario della prima sulla seconda.

Tutti tali dati, obiettivi e verificabili, inducono a ritenere che i terzi creditori di DM Romania abbiano presumibilmente fatto affidamento sulla posizione di mercato e sui clienti finali della controllante DM Italia, cioè sul soggetto "proprietario" di DM Romania, piuttosto che sull'attività propria della controllata che opera in modo evidente come "terzista", riconoscendo in Italia, ove ha sede la controllante, il centro motore decisionale di DM Romania anche in considerazione della coincidenza del fatto, oggettivamente percepibile, che fosse sempre Dario Melchior, nella sua doppia veste, il soggetto che assumeva le decisioni in ordine alle obbligazioni assunte da DM Romania.

Ritiene, quindi, il Tribunale che non sia revocabile in dubbio che il COMI di DM Romania vada collocato in Italia, dovendosi superare, per i motivi esposti, la presunzione *juris tantum* di cui al citato art.3 del Regolamento UE 848/15.

Alla luce di tale conclusione, ossia che spetti al giudice italiano la decisione sull'eventuale apertura della "procedura principale di insolvenza" di DM Romania, la domanda di autorizzazione di DM Italia a compiere ogni atto (anche di voto nell'assemblea della società DM Elektron S.r.l. di diritto romeno) ai fini della presentazione di una domanda di concordato preventivo secondo il diritto romeno e nell'interesse della controllata, al 100%, DM Elektron S.r.l., va senz'altro rigettata perché la giurisdizione all'apertura della procedura principale di DM Romania non appartiene al Giudice Romeno, bensì a quello Italiano. in ragione del COMI come sopra accertato."

ritenuto, quindi, che sussistano le condizioni volute dagli art. 160 e 161 L.Fall., perché i bilanci mostrano la sussistenza sia del presupposto soggettivo/dimensionale che di quello oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato;

rilevato che la ricorrente ha chiesto il termine di 120 gg per il deposito di piano, proposta e documenti definitivi, che il Tribunale ritiene di fissare sino al 29/11/2021 in considerazione, da un lato, della consistenza degli oneri finanziari che gravano nell'immediato sulla società debitrice per la gestione in continuità dell'azienda con possibile compressione delle aspettative del ceto creditorio e, dall'altro, dell'oggettiva complessità del settore in cui opera la società ricorrente anche in relazione alla crisi congiunturale dovuta alla nota pandemia;

ritenuto che vada disposta la nomina anticipata del commissario giudiziale che sorvegli l'andamento dell'attività nelle more della definizione di piano e proposta;

ritenuto che l'omessa iscrizione della società ricorrente nel Registro delle Imprese, in quanto con sede legale in Romania, non possa costituire un impedimento alla pubblicazione della domanda della stessa ex art.161 6° LF nel momento in cui il Tribunale, in forza della diretta applicazione del Regolamento UE 848/2015 e in ossequio al principio della prevalenza delle norme comunitarie di rango regolamentare rispetto alla normativa nazionale, ha affermato la sussistenza del COMI di tale società in Italia, ossia a Buja presso la sede della DM Italia, determinando l'applicazione della legge fallimentare italiana al caso di specie (vedi artt. 3 e il comma 2 lett.f) dell'art. 7 Reg. UE 848/15, in riferimento al c.d. automatic stay);

ritenuto, infine, che la società ricorrente vada onerata della pubblicazione del ricorso e del presente decreto in Romania nelle forme eventualmente previste per i procedimenti di insolvenza, nell'accezione considerata dal predetto Regolamento UE, secondo la normativa di tale Paese membro;

#### **P. Q. M.**

visto l'art. 161, commi sesto e seguenti, L.Fall.;

**dichiara** la propria competenza ai sensi dell'art.3 del Reg. UE 848/2015;

**assegna** alla ricorrente termine sino al **29 novembre 2021** per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi;

**dà atto** della riserva formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art.36 Reg. UE 848/2015;

**dispone** i seguenti obblighi informativi a carico della ricorrente e sotto la vigilanza del commissario giudiziale (rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo L.Fall.; che gli atti di straordinaria amministrazione

necessitano di specifica autorizzazione e che il pagamento medio tempore di debiti concorsuali è possibile solo in caso di concordato in continuità aziendale - previa autorizzazione - nei casi previsti per legge ed in altri specifici casi collegati alla natura del rapporto fra prestazioni corrispettive ineseguite dedotte in contratti pendenti):

- sintetica relazione informativa sulla gestione (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in leasing, produzione, clienti, dipendenti), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- indicazione e documentazione delle attività già compiute o da compiersi per predisporre la proposta ed il piano (individuazione attestatore, incarico a periti, valutazione del merito creditizio di eventuali affittuari/acquirenti, circolarizzazione debiti e crediti, ecc.), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

**precisa** che in ogni caso la ricorrente deve depositare in cancelleria con periodicità almeno mensile una separata situazione finanziaria aggiornata, destinata alla pubblicazione nei modi di legge;

**nomina** commissario giudiziale il dott. Massimo Roma, con studio in Treviso, Piazza dei Signori n.4 (CF: RMOMSM55S28Z336M);

**ordina** al Registro delle Imprese di pubblicare il ricorso ex art.161 6° comma LF della società ricorrente nonché il presente decreto;

**onera** la società ricorrente di provvedere alla pubblicazione del ricorso ex art.161 6° comma LF e del presente decreto in Romania nelle forme eventualmente previste per i procedimenti di insolvenza, nell'accezione considerata dal predetto Regolamento UE, secondo la normativa di tale Paese membro;

**manda** la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Udine 19/8/2021

**Il Presidente**  
dott. Francesco Venier